

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci. In questo caso l'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea dei Soci convocata per la modifica dello Statuto, per deliberare il trasferimento della sede legale e per lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ma non prima di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Soci ordinaria

- a) elegge, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo dopo aver stabilito di quanti membri debba essere composto come da successivo Art. 13. La scelta sarà da un minimo di cinque a un massimo di nove membri.
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- c) esamina e approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo
- d) fissa annualmente l'importo della quota associativa annuale e della quota sostenitore
- e) ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- f) approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'Assemblea dei Soci straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto come previsto dal successivo Art. 23
- b) scioglie l'Associazione IARESP e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea dei Soci appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione IARESP.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione IARESP è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Prima che il Consiglio Direttivo venga eletto dall'Assemblea dei Soci la stessa deciderà di quanti membri dovrà essere composto.

La stessa procedura sarà svolta in occasione del rinnovo delle cariche alla sua scadenza.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Componenti del Consiglio Direttivo che decadono e che dunque lasciano il Consiglio Direttivo durante il mandato sono automaticamente rimpiazzati dai primi non eletti. Se decade il Presidente o il Vice Presidente il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con nuove elezioni interne al Consiglio. Il Componente che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario e il Consiglio decide se trattarlo come decaduto.

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3. redige e presenta all'Assemblea dei Soci ordinaria il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione IARESP
4. redige e presenta all'Assemblea dei Soci ordinaria il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il rendiconto economico.
5. ammette i nuovi Soci
6. esclude i Soci salva successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci ordinaria ai sensi dell'Art. 9 del presente statuto.
7. nomina il Direttore che può essere anche persona esterna all'Associazione.
8. delibera la realizzazione di progetti e i relativi costi mettendo a disposizione del Presidente il denaro necessario per l'adempimento dei progetti.
9. Delibera le convenzioni e i progetti di collaborazione con persone, studiosi, ricercatori, Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e Organizzazioni in generale.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente stabilisce di sua iniziativa i punti da mettere all'ordine del giorno comprendendo anche quelli pervenuti su richiesta dei Componenti il Consiglio Direttivo.

La comunicazione della riunione sarà trasmessa via e-mail e firmata dal Presidente o attraverso e-mail firmata da almeno tre Consiglieri. La comunicazione va inviata almeno 7 giorni prima e sulla comunicazione deve essere indicato l'ordine del giorno, luogo, data e orario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. È prevista un'unica convocazione e non sono ammesse deleghe.

Art. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione IARESP, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Rappresenta l'Associazione IARESP di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 15 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, nel caso di impedimento od assenza.

Art. 16 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo. Può essere esterno all'Associazione IARESP o un Socio della stessa.

Non vi è incompatibilità fra la carica di Direttore e una qualsiasi carica del Consiglio Direttivo ivi compresa quella di Presidente.

Spetta al Direttore:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
- provvedere, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, all'assunzione e licenziamento del personale e a tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e collaborazione.
- provvedere al funzionamento di tutta l'organizzazione relativa all'attività didattica, mediatica e di ricerca.
- provvedere all'invio delle comunicazioni ai Soci e invia le e-mail delle convocazioni preventivamente firmate dal Presidente o dai Soci che ne hanno fatto richiesta.
- mantenere costanti contatti con il Presidente
- controllare ed informare il Presidente di ogni comunicazione ricevuta
- dirigere tutti i lavori e i progetti programmati
- ha facoltà di nominare il responsabile di un singolo progetto che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- Partecipare attivamente ad ogni grado di assemblea fornendo informazioni e personali opinioni ma non ha diritto di voto.

Art. 17 - IL TESORIERE

Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 18 - IL SEGRETARIO

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Direttore nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti

ART. 20 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 21 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai Soci e dai Sostenitori nelle misure decise annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti e Istituzioni pubbliche, nazionali o esteri
- dai contributi di Organismi Internazionali
- donazioni o lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dall'Associazione
- remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere divulgativo, assistenza in attività di ricerca, formazione, didattico, editoriale, educativo
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- proventi da convenzioni con privati, Enti pubblici in attuazione degli scopi sociali
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
- da iniziative promozionali
- da introiti pubblicitari anche attraverso il sito internet, cartacei e periodici.
- dalla distribuzione di gadget ritraenti il logo dell'Associazione IARESP
- ogni mezzo, che non sia in contrasto con il Regolamento Interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione IARESP e arricchire il suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione IARESP.

L'Associazione, tramite il suo Presidente, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

ART. 22 - ANNO SOCIALE ED ECONOMICO

L'anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria. Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nel quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attenzione alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale dell'Associazione. In ogni caso, non potranno essere distribuiti fra i Soci.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione o qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione non deve

intercorrere un intervallo inferiore ad un'ora. Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai due terzi dei voti dei Soci presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione IARESP è deliberato dall'Assemblea dei Soci straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l'iscrizione dell'Associazione ad Albi o registri pubblici. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

L'Aquila, 6 marzo 2015

Letto firmato e sottoscritto sulle dieci pagine costituenti questo Statuto.

Firme dei costituenti:

Sig. Luigi Caccia

Sig. Gullà Daniele

Sig.ra Lupo Gabriella

Sig. Nicoli Leonardo

Sig. Zucchetti Massimo

Sig. Massimiani Giuseppe

Sig.ra Biffi Silvia

Sig. Cavallucci Michele

Sig. Martini Marco

